

## FAQ 1

**DOMANDA:** In relazione al requisito per il lavoro di punta dei progettisti si chiede se possa essere considerato oltre che l'aver fatto una progettazione esecutiva anche una Direzione Lavori per opere aventi importo maggiore di quello indicato nella categoria E.

**RISPOSTA:** Sebbene il quesito non indichi la Categoria di Opere oggetto della Direzione Lavori si precisa che per quanto attiene i "servizi di punta" la Linea Guida n.1 ANAC prevede al punto 2.2.2.5 :

*Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori...*

Per cui, in pura linea teorica, è ammissibile che un incarico di direzione lavori quale quello prefigurato possa rappresentare il "servizio di punta" richiesto.

**DOMANDA:** Può essere considerato "avere fatto una progettazione esecutiva" anche l'aver presentato una variante finale al progetto esecutivo.

**RISPOSTA:** Al quesito non è possibile rispondere. Sembra che il progetto esecutivo sia stato redatto da un professionista e poi un altro tecnico sia stato incaricato della redazione della sola "variante finale", i cui contenuti in termini di importo delle opere non vengono dettagliati. Né viene specificata la natura della committenza (ossia pubblica o privata). Non è possibile dare risposta.

**DOMANDA:** Il requisito temporale possa essere esteso al quinquennio 2014-2015-2016-2017-2018

**RISPOSTA:** La risposta è negativa. Il Bando prevede quale "Servizio di punta":

- Aver effettuato nell'ultimo triennio (2016 - 2018) almeno una progettazione di livello esecutivo relativa ad interventi riconducibili alla categoria EDILIZIA Codice E.11 – DM 17.06.2016 per un importo dei lavori pari a € 459.333,47 ( quattrocentocinquantanovemilatrecentotrentatré,47) oltre Iva. Si ricorda ai fini del possesso del suddetto requisito che, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 ("fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera") esso è dimostrabile con lavori nella Categoria di Opera E , purché di complessità maggiore.

Trattandosi di *lex specialis* della gara alla suddetta previsione non è possibile derogare.